

- ORIGINALE
- COPIA

COMUNE DI COAZZOLO

(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 c.612 L.190/2014)

L'anno duemilaDICIASSETTE addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 19,15 nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.

Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pres.	Ass.
CAROSSO FABIO	Sindaco	X	
GIACHINO SILVANO	Vice Sindaco	X	
STELLA SILVANO	Assessore	X	
PERRONE GIUSEPPE	Consigliere		X
BIANCO CARLA ANNA	Consigliere	X	
ANFOSSO PIERCARLO	Consigliere		X
GIACHINO MIRKO	Consigliere		X
CARDAIOLI BARBARA	Consigliere	X	
BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO	Consigliere	X	
RIVETTI ANDREA	Consigliere	X	
	TOTALE	7	3

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabio CAROSSO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”
- hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Considerato che le partecipazioni del Comune in società di capitali sono costituite:

- nella partecipazione nella società GAIA spa con una quota del 0,21%,;
- nella partecipazione nella società Valtiglione spa con una quota del 0,90%,;
- nella partecipazione nella società CIDAR s.r.l. con una quota del 2,00%;

ai sensi dell'art. 42 lettera “E” del DLgs 267/00 (TUEL)

Ritenuto che la decisione finale di liquidare la partecipazione del Comune nel CIDAR srl in base alla relazione e al piano di razionalizzazione approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 27/10/2015 sia di competenza del Consiglio Comunale e che

pertanto la documentazione approvata dalla Giunta Comunale e dal Sindaco sia sottoposta alle successive determinazioni del Consiglio Comunale;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano ed invitare il Sindaco alla sua adozione;

Visto il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato, infine, che sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs N.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) **Di approvare**, pei motivi in premessa citati e che qui si intendono riportati e trascritti e per quanto di competenza, il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alla messa in liquidazione di CIDAR srl.

Con successiva unanime votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente immediatamente eseguibile.

RELAZIONE TECNICA- PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

LA SOCIETA'GAIA s.p.a.

È una società pubblica cui possono partecipare, ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi, esclusivamente Enti locali; in data 21/02/2014 i soci di GAIA spa, hanno approvato il Piano industriale scegliendo tra le opzioni previste quella che prevedeva di svolgere il servizio in partenariato con un socio privato operativo scelto con gara ed evidenza pubblica. Con deliberazione n.2 del 06/03/2015 il Consiglio Comunale ha formulato gli indirizzi da seguire nella ricerca del partner privato.

Attualmente il capitale sociale ammonta a €3.046.680 ed è diviso tra 115 Comuni della provincia di Asti.

I criteri di suddivisione del capitale fissati in base all'appartenenza di ciascun Comune a 14 diverse classi di abitanti cristallizzate al momento della costituzione della società.

La quota più significativa di capitale è detenuta dal Comune capoluogo di provincia.

Il Comune possiede della Società GAIA spa. n.21 azioni per un capitale sottoscritto per complessive €6.510,00 pari al 0,21% del capitale sociale.

Dall'analisi del ultimo bilancio approvato dall'assemblea della società in data 29/04/2014 risulta dal conto economico 2013, un utile di €51.913,00 in crescita rispetto all'esercizio 2012 ove ha conseguito un utile di €29.563,00.

Dall'esame dello stato patrimoniale al 31/12/2013 il totale dell'attivo è pari ad €26.661.596,00. La Società eroga ai Comuni soci servizi di pubblica utilità necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali secondo la vigente normativa nazionale e regionale e non si evidenzia la necessità di procedere a cessione di quote sociali, liquidazione, scissione o trasformazione.

ACQUEDOTTO DELLA VALTIGLIONE

L'Acquedotto della Valtigione è stato costituito e costruito alla volontà dei Sindaci dei Comuni che si trovano nella vallata attraversata dal torrente Tiglione. Il decreto prefettizio n.2601 del 4 febbraio 1952 sanciva la fondazione del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto di Valtigione con il quale si riconosceva l'obiettivo istituzionale di costruire e di gestire un acquedotto epr soddisfare la necessità di approvvigionamento idropotabile della popolazione residente. Con decorrenza 15 giugno 2005 nasce l'Acquedotto Valtigione Spa a seguito della trasformazione del Consorzio in società per azioni ai sensi del D.Lgs.267/2000. Il capitale sociale a tutto il 2014 era di €5.450.000,00.

I comuni soci risultano essere 26 in base al numero degli abitanti (abitanti305) la situazione del Comune è così riassumibile: numero 114 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di €57.000,00 (cinquantasettemila/00).

Agli amministratori del Consiglio di Amministrazione non viene erogato alcun compenso.

La Società è stata individuata dall'A.T.O. 5 di Asti come gestore del servizio idrico integrato ed eroga ai Comuni servizi di pubblica utilità necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali secondo la vigente normativa nazionale e regionale e non si evidenzia la necessità di procedere a cessione di quote sociali, liquidazione, scissione o trasformazione.

CIDAR

Premesso che il Cidar srl, società di capitale pubblico al 100% suddiviso tra i comuni di Costigliole, Castagnole delle Lanze, Calosso, Coazzolo, Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo e Castiglione Tinella, no gestisce alcun servizio e non ha personale dipendente, me è proprietaria dell'impianto di depurazione sito in S:Stefano Belbo e del collettore di adduzione reflui, è attualmente debitore per contratti di mutuo cassa dd.pp. ad oggi garantiti dal Comune di Costigliole con rata semestralmente rimborsata dal gestore, ha un costo amministrativo medio annuo di circa €25.000,00 per amministratore unico, collaborazioni e consulenze fiscali e legali e ad oggi non ha ancora provveduto ad approvare i bilanci di chiusura 2012/2013/2014, si propone di :

1. mettere in liquidazione la società concordando con l'attuale gestore del servizio SISI srl di Govone (Cn) il subentro o la stipula da parte sua di nuovi mutui per estinguere quelli attualmente intestati al Cidar srl, tramite mandato in tal senso all'amministratore unico, da assolvere entro 2015.
2. stipulare atto pubblico di conferimento della proprietà dei beni immobili da Cidar srl ai Comuni conformemente alla attuale percentuale di partecipazione statutaria, con atto da stipulare entro il primo trimestre 2017.
3. provvedere alla scioglimento della società in conformità al codice civile, previa delibera consiliare dei sette comuni soci entro il primo trimestre 2017. Se in questa fase dovesse risultare una perdita da ripianare, questa potrebbe essere accollata proquota ai comuni proprietari e da questi addebitata al gestore, con riconoscimento in tariffa da parte dell'autorità d'ambito. Tutta questa operazione deve comunque avvenire sotto il coordinamento delle due Autorità d'Ambito competenti, cioè quella n.4 di Cuneo e quella n.5 di Asti, in quanto il depuratore è nel territorio della 4 ma il collettore è su quello di entrambe.

IL SINDACO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Obiettivo del piano

L'obiettivo del piano è di diminuire il numero delle partecipate e contestualmente di ridurre il costo che grava sui bilanci comunali, pertanto per raggiungere l'obiettivo la norma prevede:

- a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali,
- b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori
- c) la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiori a quelli dei dipendenti
- d) l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili
- e) l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali

II – Le partecipazioni dell'Ente

Società GAIA s.p.a

Il Comune detiene una sola partecipazione in società di capitali, rientrante nel piano di razionalizzazione della L. 190/2014, ed in particolare nella società GAIA spa, (Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano spa) che è una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata da n. 115 Comuni, che si occupa di rifiuti. L'azienda è improntata per la gestione di impianti che costituiscono un sistema integrato per la gestione dei rifiuti urbani. Il Comune si avvale di tale società per lo smaltimento dei Rifiuti urbani prodotti. La partecipazione è indispensabile per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti. La partecipazione del Comune al capitale sociale è nella misura del 0,21%, corrispondente a n. 21 azioni, quindi in base all'art 2359 del cod. civ. non rientra, stante la misura della partecipazione, fra le società collegate e/o controllate, quindi il Comune non può esercitare anche solo potenzialmente un controllo diretto o indiretto, sia in termini d'influenza dominante negli organi di governo, sia in termini di proprietà di quote sociali in misura rilevante e determinante.

ACQUEDOTTO DELLA VALTIGLIONE

L'Acquedotto della Valtigione è stato costituito e costruito grazie alla volontà dei Sindaci dei Comuni che si trovano nella vallata attraversata dal torrente Tiglione. Il decreto prefettizio n. 2.601 del 4 febbraio 1952 sanciva la fondazione del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto di Valtigione con il quale si riconosceva l'obiettivo istituzionale di costruire e di gestire un acquedotto per soddisfare la necessità di approvvigionamento idropotabile della popolazione residente. Con decorrenza 15 giugno 2005 nasce l'Acquedotto Valtigione S.p.A. a seguito della trasformazione del Consorzio in società per azioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Il capitale sociale a tutto il 2014 era di € 5.450.000,00.

I comuni soci risultano essere 26 in base al numero degli abitanti (abitanti 305) la situazione del Comune è così riassumibile: numero 114 azioni, pari ad un valore nominale complessivo di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00).

Agli amministratori del Consiglio di Amministrazione non viene erogato alcun compenso.

La Società è stata individuata dall'A.T.O. 5 di Asti come gestore del servizio idrico integrato ed eroga ai Comuni servizi di pubblica utilità necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali secondo la vigente normativa nazionale e regionale e non si evidenzia la necessità di procedere a cessione di quote sociali, liquidazione, scissione o trasformazione.

CIDAR

premesso che Cidar srl, società di capitale pubblico al 100% suddiviso tra i comuni di Costigliole, Castagnole delle Lanze, Calosso, Coazzolo, S. Stefano Belbo, Cossano Belbo e Castiglione Tinella, nata per la depurazione dei reflui civili ed industriali, non gestisce attualmente alcun servizio e non ha personale dipendente, ma è la proprietaria dell'impianto di depurazione sito in S. Stefano Belbo e del collettore di adduzione reflui, è attualmente debitore per contratti di mutuo cassa dd. pp. ad oggi garantiti dal Comune di Costigliole d'Asti con rata semestralmente rimborsata dal gestore, ha un costo amministrativo medio annuo di € 25.000 circa per amministratore unico, collaborazioni e consulenze fiscali e legali e ad oggi non ha ancora provveduto ad approvare i bilanci di chiusura 2012/13/14, si propone di :

1. approvare i bilanci finanziari ad oggi sospesi entro fine 2015.
2. mettere in liquidazione la società concordando con l'attuale gestore del servizio SISI srl di Govone (CN) il subentro o la stipula da parte sua di nuovi mutui per estinguere quelli attualmente intestati alla cidar srl, tramite mandato in tal senso all'amministratore unico, da assolvere entro 2015
3. stipulare atto pubblico di conferimento della proprietà dei beni immobili da Cidar srl ai Comuni conformemente alla attuale percentuale di partecipazione statutaria, con atto da stipulare entro 2015
4. provvedere allo scioglimento della società in conformità al codice civile, previa delibera consiliare dei sette comuni soci entro fine anno 2015. Se in questa fase dovesse risultare una perdita da ripianare, questa potrebbe essere accollata pro quota ai comuni proprietari e da questi addebitata al gestore, con riconoscimento in tariffa da parte dell'autorità d'ambito. Tutta questa operazione deve comunque avvenire sotto il coordinamento delle due Autorità d'Ambito competenti, cioè quella n.4 di Cuneo e quella n. 5 di Asti, in quanto il depuratore è nel territorio della Autorità d'Ambito 4 ma il collettore è su quello di entrambe.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere tecnico

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **03.03.2017**
Coazzolo, lì 02.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000
Coazzolo, lì **03.03.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Coazzolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE